

Raccomandazioni



Raccomandazioni 1/2022 sulla domanda di approvazione e sugli elementi e sui principi che devono figurare nelle norme vincolanti d'impresa del titolare del trattamento (articolo 47 del RGPD)

Adottato il 20 giugno 2023

**Translations proofread by EDPB Members.
This language version has not yet been proofread**

CRONOLOGIA DELLE VERSIONI

Versione 2.1	20 giugno 2023	3 luglio 2023: Correzione editoriale (nome del presidente)
Versione 2.0		Adozione delle linee guida dopo la consultazione pubblica
Versione 1.0	14 novembre 2022	Adozione delle linee guida per consultazione pubblica

Indice

1	Introduzione	4
2	Modulo di domanda.....	7
3	Elementi e principi che devono figurare nelle BCR-C	19

Il comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in seguito denominato «**RGPD**»),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo n. 37 dello stesso, modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018 ⁽¹⁾,

visti l'articolo 12 e l'articolo 22 del proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI:

1 INTRODUZIONE

1. Il RGPD prevede espressamente l'utilizzo di norme vincolanti d'impresa (in seguito denominate «**BCR**») da parte di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune (in seguito denominato «**Gruppo**») per il trasferimento di dati personali ai sensi dell'articolo 44 del RGPD.
2. Il 6 febbraio 2018 il Gruppo dell'articolo 29 (in seguito denominato «**WP29**») ha adottato una tabella con gli elementi e i principi che devono figurare nelle norme vincolanti d'impresa al fine di riflettere i requisiti relativi alle BCR (in seguito denominato «**WP256 rev.01**»). Il 25 maggio 2018 il comitato europeo per la protezione dei dati (in seguito denominato «**EDPB**») ha approvato il documento di lavoro WP256 rev.01. Le presenti raccomandazioni abrogano e sostituiscono anche il WP256 rev.01, ma sostanzialmente si basano su di esso.
3. L'11 aprile 2018 il Gruppo dell'articolo 29 (in seguito denominato «**WP29**») ha adottato le raccomandazioni sulla domanda tipo di approvazione delle norme vincolanti d'impresa del titolare del trattamento per il trasferimento di dati personali (in seguito denominate: «**WP264**»). Il 25 maggio 2018 il comitato europeo per la protezione dei dati (in seguito denominato «**EDPB**») ha approvato il documento WP256 rev.01. Le presenti raccomandazioni abrogano e sostituiscono il WP264, ma sostanzialmente si basano su di esso.

⁽¹⁾ Nel presente documento, con «**Stati membri**» ci si riferisce agli «Stati membri del SEE».

4. Le presenti raccomandazioni hanno lo scopo di:
- fornire un modulo standard per la domanda di approvazione delle BCR per i titolari del trattamento (in seguito denominate «**BCR-C**»);
 - chiarire il contenuto necessario delle BCR-C come indicato nell'articolo 47 del RGPD;
 - operare una distinzione tra ciò che deve essere incluso nelle BCR-C e ciò che deve essere presentato all'autorità di controllo capofila per le BCR (in seguito denominata «**ACC BCR**») ⁽²⁾ nella domanda di BCR; e
 - fornire spiegazioni e osservazioni sui requisiti.
5. Le BCR-C sono idonee a inquadrare i trasferimenti di dati personali dai titolari del trattamento rientranti nell'ambito di applicazione geografico del RGPD ai sensi dell'articolo 3 del RGPD ⁽³⁾ ad altri titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento nell'ambito dello stesso gruppo stabiliti in paesi terzi che non sono stati giudicati in grado di fornire un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 45 del RGPD (in seguito denominato: «titolari interni del trattamento»/«responsabili interni del trattamento»). Le norme vincolanti d'impresa per i responsabili del trattamento (in seguito denominate: «**BCR-P**»), invece, si applicano ai dati che saranno trattati da membri del gruppo che rientrano nell'ambito di applicazione geografico del RGPD, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento per conto di un titolare del trattamento che non è membro del gruppo, e che sono quindi trasferiti e trattati da membri del gruppo in qualità di sub-responsabili del trattamento in paesi terzi che non sono stati giudicati in grado di fornire un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 45 del RGPD. Pertanto, gli obblighi stabiliti nelle BCR-C si applicano in relazione a entità all'interno dello stesso gruppo che agiscono in qualità di titolari del trattamento e a entità che agiscono in qualità di responsabili «interni» del trattamento. Per quanto riguarda quest'ultimo caso, vale la pena ricordare che, oltre alle BCR-C, un contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, vincolante per il responsabile del trattamento in relazione al titolare del trattamento e che comprende tutti i requisiti di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del RGPD, deve essere firmato da ciascun titolare del trattamento che agisce in qualità di esportatore di dati con tutti i responsabili interni del trattamento ⁽⁴⁾. In effetti, gli obblighi stabiliti nelle BCR-C si applicano alle entità del gruppo che ricevono dati personali in qualità di responsabili («interni») del trattamento, nella misura in cui ciò non comporti una

⁽²⁾ Cfr. documento di lavoro del Gruppo dell'articolo 29 che stabilisce una procedura di cooperazione per l'approvazione di «norme vincolanti d'impresa» per i titolari e i responsabili del trattamento ai sensi del RGPD, WP263 rev.01, adottato l'11 aprile 2018, (approvato dall'EDPB). Disponibile all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/endorsed-wp29-guidelines_en.

⁽³⁾ Si noti che è richiesto almeno un membro del gruppo nel SEE (cfr. capitolo 3, sezione 1.4 delle presenti raccomandazioni).

⁽⁴⁾ L'articolo 28, paragrafo 3, del RGPD richiede, tra l'altro, per ogni rapporto tra titolare e responsabile del trattamento, l'indicazione precisa, mediante contratto o altro atto giuridico, della materia disciplinata, della durata, della natura e delle finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati, nonché degli obblighi e dei diritti del titolare del trattamento. Una descrizione generica inclusa nelle BCR-C relative alle categorie di dati, agli interessati ecc. non sarebbe sufficiente a questo proposito.

contraddizione con il contratto o altro atto giuridico stipulato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del RGPD (vale a dire che i responsabili del trattamento membri del gruppo che trattano per conto dei titolari del trattamento membri del gruppo dovrebbero in primo luogo attenersi a tale contratto).

6. La legislazione dell'UE sulla protezione dei dati applicabile ai membri del gruppo deve essere rispettata e non può essere invalidata dalle disposizioni delle BCR-C, a meno che le BCR-C non prevedano volontariamente un livello di protezione più elevato.
7. Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del RGPD, le norme vincolanti d'impresa sono garanzie adeguate per i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi. Le BCR creano diritti azionabili e stabiliscono impegni al fine di creare, per i dati personali trasferiti nell'ambito delle BCR, un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dal RGPD. Pertanto, non è sufficiente che le BCR-C si limitino a fare riferimento alle disposizioni del RGPD e i richiedenti delle BCR-C dovrebbero piuttosto formulare espressamente i requisiti all'interno delle proprie BCR-C.
8. Le BCR sono soggette ad approvazione ⁽⁵⁾ da parte dell'ACC BCR. A tale riguardo, vale la pena sottolineare la differenza tra l'ACC BCR (che è competente per il rilascio dell'approvazione delle BCR) e l'autorità di controllo, che è competente per un trasferimento specifico effettuato da un determinato titolare del trattamento ai sensi di tali BCR-C ⁽⁶⁾.
9. Il progetto di decisione di approvazione dell'ACC BCR è soggetto a un parere dell'EDPB ⁽⁷⁾. L'approvazione conferma che i requisiti di cui all'articolo 47 del RGPD sono soddisfatti e, pertanto, che gli impegni inclusi nelle BCR forniranno garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 del RGPD.
10. Tuttavia, l'approvazione non comprende una valutazione della conformità di ciascun trattamento a tutti i requisiti del RGPD e delle norme vincolanti d'impresa. Ad esempio, ogni esportatore di dati deve garantire che per ogni trasferimento siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 6 del RGPD (Liceità del trattamento) e all'articolo 28 del RGPD (per i trasferimenti ai responsabili del trattamento) o eventuali formalità aggiuntive specificate dalla legislazione nazionale di uno Stato membro. Inoltre, è ad esempio responsabilità di ciascun esportatore di dati valutare caso per caso, per ciascun trasferimento, se sia necessario attuare misure supplementari al fine di fornire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dal RGPD ⁽⁸⁾. Tali misure supplementari sono di responsabilità dell'esportatore di dati e, in quanto tali, non sono valutate dalle autorità di controllo (in seguito denominate «AC») nell'ambito del processo di approvazione delle BCR.

⁽⁵⁾ Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, del RGPD.

⁽⁶⁾ In tutte le presenti raccomandazioni, l'espressione «autorità di controllo competente» si riferisce all'autorità di controllo per la protezione dei dati competente per l'esportatore o gli esportatori di dati del trasferimento specifico.

⁽⁷⁾ Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 4, dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 64, paragrafo 3, del RGPD.

⁽⁸⁾ Cfr. capitolo 3 delle presenti raccomandazioni, sezione 5.4.1, e Raccomandazioni 01/2020 dell'EDPB relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE, disponibili all'indirizzo https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en.

11. L'approvazione delle BCR riguarda solo i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi che non sono stati giudicati in grado di fornire un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 45 del RGPD. Tuttavia, i gruppi possono elaborare BCR da utilizzare come politica globale di protezione dei dati da parte di tutte le entità vincolate (esportatori o importatori), a prescindere dalla loro ubicazione (all'interno o all'esterno del SEE). Nonostante questa possibilità, l'ambito di applicazione dell'approvazione delle BCR da parte dell'ACC BCR è sempre limitato ai trasferimenti di dati personali da entità che rientrano nell'ambito di applicazione del RGPD ⁽⁹⁾ a paesi terzi che non sono stati giudicati in grado di fornire un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 45 del RGPD e ai loro trasferimenti successivi verso altri membri del gruppo vincolati dalle BCR (in seguito denominati «**membri delle BCR**»).
12. Una volta approvate, le BCR possono essere utilizzate per i trasferimenti da tutti gli Stati membri interessati e l'autorità di controllo competente per l'esportatore di dati sarà altresì competente per la valutazione del rispetto delle BCR da parte dell'importatore di dati nel paese terzo con riguardo ai trasferimenti pertinenti.
13. Le presenti raccomandazioni entrano in vigore alla data della loro pubblicazione.
14. Di conseguenza, l'EDPB si aspetta che tutti i richiedenti delle BCR-C, nuovi e in corso, adeguino le proprie BCR-C ai requisiti indicati di seguito. Le domande di BCR-C che, al momento della pubblicazione delle presenti raccomandazioni, hanno già raggiunto lo stadio di «bozza consolidata» in conformità al punto 2.4 del WP263 rev.01 e per le quali anche l'EDPB emette il proprio parere entro la fine del 2023, dovranno adeguare le proprie BCR a queste raccomandazioni con l'aggiornamento annuale del 2024.
15. Anche tutti i titolari di BCR-C devono attenersi alle presenti raccomandazioni. Le relative modifiche dovranno essere apportate nell'ambito del loro aggiornamento annuale 2024. In linea con la sezione 8.1 (Processo di aggiornamento delle BCR-C), tale aggiornamento non comporta in genere la necessità di una nuova approvazione, poiché è destinato a migliorare le garanzie per gli interessati.
16. Le autorità di controllo capofila per le BCR saranno disposte a fornire, se necessario, informazioni aggiuntive su richiesta.

2 MODULO DI DOMANDA

Istruzioni generali per i richiedenti

- È sufficiente compilare una sola copia del modulo e inviarla all'autorità di controllo che si ritiene essere l'ACC BCR, conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, del RGPD e all'articolo 64 del RGPD nonché al WP263; detto modulo può essere utilizzato in tutti gli Stati membri del SEE.

⁽⁹⁾ Si noti che è richiesto almeno un membro del gruppo nel SEE (cfr. capitolo 3, sezione 1.4 delle presenti raccomandazioni).

- In caso di domanda sia delle BCR-C sia delle BCR-P, è necessario compilare due moduli distinti.
- Si prega di compilare tutte le voci della **parte I** del modulo di domanda e di inviare il modulo all'autorità di controllo che si ritiene essere capofila per le BCR-C. Non appena è stata presa una decisione in merito all'ACC BCR (cfr. WP263), l'autorità capofila per le BCR stabilirà quando inviterà a compilare e trasmettere la **parte II** del modulo di domanda con i relativi allegati.
- È possibile allegare ulteriori pagine o allegati se lo spazio a disposizione non è sufficiente per completare le risposte.
- Si possono indicare eventuali risposte o materiali che si ritengono sensibili sul piano commerciale e che dovrebbero essere mantenuti riservati ma, in ogni caso, si noti che il documento in questione sarà condiviso tra le autorità di controllo interessate e l'EDPB che, ai sensi dell'articolo 64 del RGPD, deve emettere il proprio parere sul progetto di decisione di approvazione delle BCR-C. Le richieste di divulgazione di tali informazioni da parte di terzi saranno tuttavia gestite da ciascuna autorità di controllo interessata a norma della legislazione nazionale.
- Le fasi successive della procedura sono descritte nel WP263.
- I titolari di BCR che notificano l'aggiornamento delle proprie BCR-C nel 2024 (cfr. paragrafo 13 dell'introduzione) devono solo firmare la sezione 4 («Conferma di avvenuta ricezione») della parte I del modulo di domanda riportato di seguito.
- Nel corso del loro aggiornamento annuale (cfr. sezione 8.1), i titolari di BCR devono confermare la disponibilità di attività sufficienti a norma della sezione 5 («Attività») della parte II del modulo di domanda riportato di seguito.

Istruzioni per la compilazione della parte 1 (informazioni sul richiedente)

Sezione 1: Struttura e dati di contatto del richiedente e del gruppo

- Se il gruppo ha sede nel SEE, il modulo dovrebbe essere compilato e presentato da tale entità del SEE o, in determinate circostanze, da un'altra entità del SEE con responsabilità delegate in materia di protezione dei dati ⁽¹⁰⁾. In quest'ultimo caso, il gruppo dovrebbe fornire ulteriori giustificazioni sul motivo per cui il richiedente è un'altra entità del SEE che non costituisce la sede nel SEE.
- Se il gruppo ha la sua sede al di fuori del SEE, il gruppo dovrebbe nominare un'entità del gruppo situata all'interno del SEE come membro del gruppo con responsabilità delegate in materia di protezione dei dati. Questa è l'entità che dovrebbe quindi presentare la domanda per conto del gruppo.

⁽¹⁰⁾ Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del RGPD, dovrebbe sempre esserci un membro del gruppo con sede nell'UE e stabilito nel territorio di uno Stato membro che si assuma la responsabilità per qualunque violazione delle norme vincolanti d'impresa commesse da un membro interessato non stabilito nell'Unione. Se la sede del gruppo fosse altrove, la sede dovrebbe delegare queste responsabilità a un membro con sede nell'UE.

- Dati di contatto per eventuali domande:
 - Si prega di indicare un referente a cui rivolgere le domande relative alla domanda.
 - Non è necessario che questo contatto si trovi nel SEE, anche se ciò potrebbe essere consigliabile per motivi pratici.
 - È possibile indicare una funzione piuttosto che una persona specifica.

Sezione 2: Breve descrizione dei flussi di dati

- Il richiedente dovrebbe inoltre fornire una breve descrizione della portata e della natura dei flussi di dati verso i paesi terzi per i quali si richiede l'approvazione.

Sezione 3: Determinazione dell'ACC BCR

- Ai sensi dell'articolo 64 del RGPD, l'ACC BCR è l'autorità incaricata di coordinare l'approvazione delle BCR-C, che potrebbero quindi essere considerate una garanzia adeguata per i trasferimenti di dati personali da parte dei membri del gruppo verso paesi terzi, senza richiedere alcuna autorizzazione specifica per l'uso delle BCR-C da parte delle altre autorità di controllo interessate.
 - Prima di rivolgersi a un'autorità di controllo come presunta ACC BCR, occorre esaminare i fattori elencati nella sezione 1 del WP263. Sulla base di questi fattori, nella parte 1.3 del modulo di domanda occorre spiegare quale autorità di controllo dovrebbe essere l'ACC BCR. Le autorità di controllo non sono obbligate ad accettare la scelta operata dal richiedente se ritengono che un'altra autorità di controllo sia più idonea a svolgere il ruolo di ACC BCR, in particolare se sarebbe opportuno accelerare la procedura (ad esempio tenendo conto del carico di lavoro dell'autorità di controllo inizialmente richiesta).

Modulo di domanda per l'approvazione delle norme vincolanti d'impresa del titolare del trattamento («BCR-C»)

PARTE 1: INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE

1. STRUTTURA E DATI DI CONTATTO DEL GRUPPO IMPRENDITORIALE O DEL GRUPPO DI IMPRESE CHE SVOLGE UN'ATTIVITÀ ECONOMICA COMUNE (IL GRUPPO)

Nome del gruppo e ubicazione della sua sede:

Il gruppo ha sede nel SEE?

- Sì
 No

Nome e ubicazione del richiedente:

Numero di identificazione (se presente):

Natura giuridica del richiedente (società, partenariato ecc.):

Descrizione della posizione del richiedente all'interno del gruppo:

(ad esempio, la sede del gruppo nel SEE o, se il gruppo non ha sede nel SEE, il membro del gruppo all'interno del SEE con responsabilità delegate in materia di protezione dei dati)

Nome e/o funzione della persona di contatto (nota: la persona di contatto può cambiare, si può indicare una funzione piuttosto che il nome di una persona specifica):

Indirizzo:

Paese:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Stati membri del SEE da cui saranno utilizzate le BCR-C:

2. BREVE DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEI FLUSSI DI DATI ⁽¹¹⁾

Specificare quanto segue:

- Natura dei dati coperti dalle BCR-C, e in particolare, se si applicano a una categoria di dati o a più di una categoria, il tipo di trattamento e le sue finalità, i tipi di interessati (ad esempio, i dati relativi a dipendenti, clienti, fornitori e altri terzi nell'ambito delle rispettive attività commerciali regolari, ...)

- Le BCR-C si applicano solo ai trasferimenti dal SEE o a tutti i trasferimenti tra membri del gruppo?

- Si prega di specificare da quale paese viene trasferita la maggior parte dei dati al di fuori del SEE:

- Portata dei trasferimenti all'interno del gruppo che sono coperti dalle BCR-C, compresa una descrizione e i dati di contatto dei membri del gruppo nel SEE o al di fuori del SEE a cui possono essere trasferiti i dati personali

3. DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO CAPOFILIA PER LE BCR («ACC BCR») ⁽¹²⁾

Si prega di spiegare quale dovrebbe essere l'ACC BCR sulla base dei seguenti criteri:

- Ubicazione della sede del gruppo nel SEE

- Se il gruppo non ha sede nel SEE, l'ubicazione nel SEE dell'entità del gruppo con responsabilità delegate in materia di protezione dei dati

⁽¹¹⁾ Cfr. articolo 47, paragrafo 2, lettere a) e b), del RGPD.

⁽¹²⁾ Cfr. parte 1, WP263.

- L'ubicazione dell'azienda più adatta (in termini di funzioni di gestione, oneri amministrativi ecc.) a gestire la domanda e a far rispettare le BCR-C nel gruppo
- Il paese in cui viene presa la maggior parte delle decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati
- Stati membri del SEE da cui avrà luogo la maggior parte dei trasferimenti al di fuori del SEE

4. CONFERMA DI AVVENUTA RICEZIONE

Riconosciamo a nome di ciascun membro del gruppo che

-l'approvazione non include una valutazione della conformità di ciascun trattamento a tutti i requisiti del RGPD e delle BCR, a seconda dei casi, e che ciascun membro delle BCR deve garantire che tutti i requisiti stabiliti nel RGPD e nelle BCR, a seconda dei casi, siano soddisfatti per ciascun trasferimento (ad esempio, in relazione alla liceità, ai requisiti di cui all'articolo 28, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ove necessaria ecc.);

-prima di effettuare qualsiasi trasferimento di dati personali sulla base delle BCR-C approvate a uno dei membri del gruppo, qualsiasi esportatore di dati, se necessario con l'aiuto dell'importatore di dati, ha la responsabilità di valutare se la legislazione del paese terzo di destinazione non impedisca al destinatario di rispettare le BCR-C, anche per quanto riguarda le situazioni di trasferimento successivo. Tale valutazione deve essere effettuata al fine di determinare se la legislazione o le prassi del paese terzo applicabili ai dati da trasferire vadano oltre quanto necessario in una società democratica per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico, in particolare l'applicazione del diritto penale e la sicurezza nazionale, e possano incidere sulla capacità dell'importatore e/o dell'esportatore di dati di rispettare gli impegni assunti nelle BCR-C, tenendo conto delle circostanze del trasferimento. In caso di possibile violazione, l'esportatore di dati in uno Stato membro del SEE, se necessario con l'aiuto dell'importatore, dovrebbe valutare se può adottare misure supplementari per escludere tale violazione e quindi garantire, per il trasferimento previsto, un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto nell'UE. L'adozione di tali misure supplementari è responsabilità dell'esportatore di dati e rimane tale anche dopo l'approvazione delle BCR-C. In quanto tali, esse non sono valutate dalle autorità di controllo nell'ambito del processo di approvazione delle BCR-C;

-in ogni caso, se l'esportatore di dati non è in grado di attuare misure supplementari necessarie a garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto nell'UE, i dati personali non possono essere trasferiti legittimamente a un paese terzo ai sensi delle BCR-C. Allo stesso modo, se l'esportatore di dati viene a conoscenza di

modifiche nella legislazione del paese terzo in questione che compromettono il livello di protezione dei dati richiesto dal diritto dell'UE, l'esportatore di dati è tenuto a sospendere o a interrompere il trasferimento dei dati personali in questione verso i paesi terzi interessati.

Data, Firma del richiedente (a livello del consiglio di amministrazione)

PARTE 2: DOCUMENTO INFORMATIVO

5. NATURA VINCOLANTE DELLE BCR-C

Vincolante all'interno delle entità del gruppo

In che modo le BCR-C sono rese vincolanti per i membri del gruppo?

- Accordo infragruppo
- Dichiarazione unilaterale (in seguito denominata: DU) se sono soddisfatti i requisiti di cui alla sezione 1.2 della parte «Elementi e principi» (= capitolo 3) delle presenti raccomandazioni dell'EDPB
- Altri mezzi (solo se il gruppo dimostra in che modo si ottiene il carattere vincolante delle BCR-C), si prega di specificare

Si prega di allegare il progetto di accordo infragruppo / DU / «altri mezzi». Si noti che questi documenti dovranno essere firmati a livello del consiglio di amministrazione una volta ottenuta l'approvazione delle BCR-C.

Si prega di spiegare la base giuridica che consente al membro (o ai membri) del gruppo con responsabilità delegata per la protezione dei dati di far rispettare gli obblighi BCR-C di altri membri del gruppo (ad esempio, i diritti di una società madre in virtù del diritto societario):

L'effetto vincolante a livello interno delle BCR-C si estende a tutto il gruppo? (Se alcuni membri del gruppo dovrebbero essere esentati, specificare come e perché)

Vincolante per i dipendenti

Il gruppo può adottare alcune o tutte le seguenti misure per garantire che le BCR-C siano vincolanti per i dipendenti, ma possono essere previste altre misure. Si prega di fornire dettagli qui di seguito.

- Accordo/i individuale/i e distinto/i / dichiarazione d'impegno con sanzioni
- Clausola nel contratto di lavoro con descrizione delle sanzioni applicabili
- Accordi collettivi con sanzioni
- Politiche interne con sanzioni (ma il gruppo deve spiegare adeguatamente in che modo le BCR-C sono rese vincolanti per i dipendenti)
- Altri mezzi (ma il gruppo deve spiegare adeguatamente in che modo le BCR-C sono rese vincolanti per i dipendenti)

Si prega di fornire una sintesi, corredata di estratti, se del caso, per spiegare in che modo le BCR-C sono vincolanti per i dipendenti.

Attività

Si prega di confermare che il membro o i membri responsabili delle BCR-C stabiliti nel territorio di uno Stato membro del SEE (ad esempio la sede europea del gruppo o il membro del gruppo con responsabilità delegate in materia di protezione dei dati nel SEE) abbia/abbiano adottato disposizioni adeguate per consentire il pagamento di un risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle BCR-C da parte dei membri delle BCR al di fuori del SEE e spiegare in che modo ciò sia garantito.

6. EFFICACIA

È importante mostrare come le norme vincolanti d'impresa in vigore all'interno dell'organizzazione vengano attuate nella pratica, in particolare nei paesi non appartenenti al SEE in cui i dati saranno trasferiti sulla base delle BCR, in quanto ciò sarà importante per valutare l'adeguatezza delle garanzie. Si prega di fornire informazioni sugli elementi indicati di seguito.

Formazione e sensibilizzazione (dipendenti)

- Programmi di formazione speciali

- I dipendenti sono sottoposti a test sulle norme vincolanti d'impresa e sulla protezione dei dati.

- Le BCR sono comunicate a tutti i dipendenti su supporto cartaceo o per via elettronica.

- Revisione e approvazione da parte dei dirigenti della società

- In che modo i dipendenti vengono formati per identificare le implicazioni del loro lavoro in termini di protezione dei dati, ossia per determinare se le politiche sulla protezione della vita privata sono applicabili alle loro attività e per reagire di conseguenza? (Ciò vale a prescindere dal fatto che questi dipendenti abbiano o meno sede nel SEE)

Rete di responsabili della protezione dei dati (DPO) o personale competente

Si prega di confermare che una rete di responsabili della protezione dei dati o di personale adeguato (come una rete di responsabili della protezione della vita privata) è nominata con il sostegno dell'alta dirigenza per sorvegliare e garantire il rispetto delle BCR per i responsabili del trattamento:

Si prega di spiegare come funziona la propria rete di DPO o di responsabili della protezione della vita privata:

- Struttura interna:

- Ruolo e responsabilità:

Data, Firma del richiedente (a livello del consiglio di amministrazione)

(si prega di indicare anche il nome, la posizione e i dati di contatto)

ALLEGATO 1: **COPIA DELLE BCR-C**

Si prega di allegare alla domanda una copia delle proprie BCR-C. Si noti che tutti i contenuti obbligatori devono essere inclusi nella documentazione relativa alle BCR (nel documento o nei documenti principali o nei suoi allegati), mentre i «documenti giustificativi» (cioè i documenti che non fanno parte delle BCR) possono essere presentati solo per ulteriori chiarimenti ⁽¹³⁾.

ALLEGATO 2: **COPIA DELLA TABELLA COMPILATA «ELEMENTI E PRINCIPI** **CHE DEVONO FIGURARE NELLE BCR-C»**

Si prega di compilare la tabella «Elementi e principi che devono figurare nelle BCR-C» e allegarla alla domanda.

⁽¹³⁾ Si noti che tutti i documenti presentati possono essere soggetti a richieste di accesso in base alla normativa sulla libertà di informazione, ove applicabile.

3 ELEMENTI E PRINCIPI CHE DEVONO FIGURARE NELLE BCR-C

Criteria per l'approvazione delle BCR-C	Nelle BCR-C	Nel modulo di domanda	Riferimento	Osservazioni	Riferimenti alle BCR-C, al modulo di domanda BCR-C e/o ai documenti giustificativi ⁽¹⁴⁾
1 - NATURA VINCOLANTE					
Internamente					
1.1 Obbligo di rispettare le BCR-C	SÌ	NO	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera c), del RGPD ⁽¹⁵⁾	Le BCR-C devono essere giuridicamente vincolanti e dovrebbero contenere un chiaro obbligo per ciascun membro delle BCR, compresi i dipendenti, di rispettare le BCR-C.	
1.2 Spiegazione del modo in cui le BCR-C sono rese vincolanti a livello interno ⁽¹⁶⁾ per i membri delle BCR e i loro dipendenti	NO	SÌ	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2,	Nel modulo di domanda, il gruppo dovrà spiegare in che modo le BCR-C sono rese vincolanti. i. Per ciascun membro delle BCR, da uno o più dei seguenti elementi:	

⁽¹⁴⁾ Da compilare a cura del richiedente inserendo riferimenti ai paragrafi/alle sezioni/alle parti della documentazione relativa alle norme vincolanti d'impresa e, se necessario, a eventuali documenti giustificativi che soddisfano il rispettivo requisito. Si noti che tutti i contenuti obbligatori devono essere inclusi nella documentazione relativa alle BCR (nel documento o nei documenti principali o nei suoi allegati), mentre i «documenti giustificativi» (cioè i documenti che non fanno parte delle BCR) possono essere presentati solo per ulteriori chiarimenti. Inoltre, non è necessario «copiare e incollare» il testo dalla documentazione relativa alle BCR, ma è sufficiente citare le sezioni pertinenti dei documenti in quanto tali. Esempi: «sezione 4.1 della documentazione relativa alle BCR e paragrafo 2.1 dell'allegato I (accordo infragruppo); parte 2, sezione 4 della domanda», «sezione 2.1 della documentazione relativa alle BCR e paragrafo 3 dell'allegato 2 (concetto di attività di revisione)».

⁽¹⁵⁾ I riferimenti alle disposizioni del RGPD contenuti nel presente documento non implicano che il RGPD si applichi direttamente ai membri delle BCR che agiscono come importatori di dati, ma dovrebbero piuttosto essere intesi come la soglia per gli impegni che devono essere assunti in una BCR. Se le BCR fanno riferimento alle disposizioni del RGPD, la formulazione possibile per indicare ciò potrebbe, ad esempio, essere «in linea con l'articolo X del RGPD», «... come previsto dall'articolo X del RGPD».

⁽¹⁶⁾ Si noti che, oltre ad avere natura vincolante interna (ossia effetto vincolante per i membri delle BCR e i loro dipendenti), le BCR-C devono avere anche un effetto vincolante esterno nel senso che devono prevedere l'applicabilità giuridica (di determinate parti delle BCR-C) per gli interessati, attraverso la creazione di diritti del terzo beneficiario. Cfr. sezione 1.3 per quanto riguarda tale effetto vincolante esterno.

			lettera c), del RGPD	<p>a) accordo infragruppo;</p> <p>b) dichiarazione unilaterale (in seguito denominata: «DU»), se sono soddisfatti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la o le entità che si assumono la responsabilità generale (cfr. sezione 1.4) sono situate in uno Stato membro che riconosce come vincolanti le DU; - la o le entità che si assumono la responsabilità generale (cfr. sezione 1.4) sono legalmente in grado di vincolare gli altri membri delle BCR e ciò è espressamente previsto, ad esempio in un impegno scritto distinto da parte di tale entità; - le BCR-C esplicitano il principio secondo cui tutte le entità identificate nella DU sono vincolate dalle BCR-C; - la legislazione applicabile alla DU è quella del paese della o delle entità che si assumono la responsabilità generale (cfr. sezione 1.4). La legislazione applicabile è espressamente indicata nella DU; ed - è responsabilità del gruppo verificare che siano soddisfatti tutti gli ulteriori requisiti relativi al carattere vincolante previsti dalla legislazione applicabile (come la pubblicazione della DU, ...). 	
--	--	--	----------------------	---	--

				<p>c) altri mezzi (solo se il gruppo dimostra come viene raggiunto il carattere vincolante delle BCR-C). L'ACC BCR può richiedere la documentazione corrispondente che dimostri il carattere vincolante ⁽¹⁷⁾.</p> <p>ii. Per i lavoratori dipendenti da uno o più dei seguenti mezzi:</p> <p>a) accordo/i individuale/i e distinto/i / dichiarazione d'impegno con sanzioni;</p> <p>b) clausola nel contratto di lavoro con descrizione delle sanzioni applicabili;</p> <p>c) accordi collettivi con sanzioni;</p> <p>d) politiche interne con sanzioni; oppure</p> <p>e) altre modalità.</p> <p>Per quanto riguarda le lettere d) ed e) di cui sopra, il gruppo dovrebbe dimostrare adeguatamente 1) in che modo tali mezzi rendono le BCR-C giuridicamente vincolanti per i dipendenti e 2) che e come saranno applicate nella pratica nei confronti dei dipendenti.</p> <p>L'ACC BCR può richiedere la documentazione corrispondente che dimostri il carattere vincolante.</p>	
Verso l'esterno					

⁽¹⁷⁾ Lo strumento più diretto a questo proposito è un accordo contrattuale (ossia un accordo infragruppo), in quanto gli accordi contrattuali possono essere legalmente applicati da terzi in qualità di beneficiari ai sensi del diritto privato in tutti gli Stati membri.

<p>1.3.1 Creazione di diritti di terzi beneficiari che siano azionabili dagli interessati</p>	<p>Sì</p>	<p>Sì</p>	<p>Articolo 47, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettere c) ed e), del RGPD</p>	<p>Le BCR-C devono conferire <u>espressamente</u> agli interessati il diritto di far rispettare le BCR-C in qualità di terzi beneficiari, almeno per quanto riguarda i seguenti elementi delle BCR-C:</p> <ul style="list-style-type: none"> - principi di protezione dei dati, liceità del trattamento, notifiche delle violazioni della sicurezza e dei dati personali, limitazioni ai trasferimenti successivi (cfr. articolo 47, paragrafo 2, lettera d), del RGPD e sezioni 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, secondo paragrafo, terzo trattino [«obbligo di notifica senza ingiustificato ritardo agli interessati quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà»] e 5.1.4); - trasparenza e facilità di accesso alle BCR-C [cfr. articolo 47, paragrafo 2, lettera g), del RGPD e sezioni 1.7 e 5.1.1]; - diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica in merito alla rettifica o cancellazione o limitazione, opposizione al trattamento, diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione [cfr. articolo 47, paragrafo 2, lettera e), articoli da 15 a 19, 21 e 22 del RGPD e sezione 5.2]; - obblighi in caso di legislazione e prassi locali che incidono sul rispetto delle BCR-C e in caso di richieste di accesso da parte delle amministrazioni pubbliche [cfr. articolo 47, 	
---	-----------	-----------	--	--	--

			<p>paragrafo 2, lettera m), del RGPD e sezioni 5.4.1 e 5.4.2];</p> <ul style="list-style-type: none"> - diritto di presentare un reclamo attraverso la procedura di reclamo interna del gruppo [cfr. articolo 47, paragrafo 1, lettera i), del RGPD e sezione 3.2]; - obblighi di cooperazione con le autorità di controllo competenti [cfr. articolo 47, paragrafo 2, lettere j), k) e l), del RGPD e sezione 4.1] relativi agli obblighi di conformità coperti dalla presente clausola del terzo beneficiario; - disposizioni in materia di giurisdizione e responsabilità [cfr. articolo 47, paragrafo 2, lettere e) e f) del RGPD e sezioni 1.3.2 e 1.4]; - obbligo di informare gli interessati in merito a eventuali aggiornamenti delle BCR-C e dell'elenco dei membri delle BCR, ad esempio mediante pubblicazione della nuova versione senza ingiustificato ritardo (cfr. sezione 8.1); - la clausola stessa del terzo beneficiario (cfr. sezione 1.3.1); - diritto a un ricorso giurisdizionale, diritto di ottenere riparazione e risarcimento (cfr. sezione 1.3.2). <p>Tali diritti non si estendono agli elementi delle BCR-C relativi ai meccanismi interni attuati all'interno delle entità, come i dettagli della formazione, il programma di attività di revisione, la rete per la</p>	
--	--	--	---	--

				<p>conformità e il meccanismo per l'aggiornamento delle BCR-C.</p> <p>Il gruppo deve assicurarsi che i diritti dei terzi beneficiari siano effettivamente creati per rendere tali impegni vincolanti, ad esempio, azionabili dagli interessati (cfr. sezione 1.2). A tal fine, il gruppo deve prevedere e spiegare brevemente nel modulo di domanda come lo strumento o gli strumenti che intende applicare per rendere le BCR-C internamente vincolanti (cfr. sezione 1.2) consenta/consentano anche agli interessati di far valere legalmente questi elementi delle BCR-C nei confronti del gruppo (almeno nei confronti del membro o dei membri con responsabilità generale come da sezione 1.4). Ad esempio, se il gruppo intende applicare un accordo infragruppo a tale riguardo (cfr. la sezione 1.2.i.a), dovrebbe spiegare brevemente in che modo tale accordo infragruppo sarà azionabile dagli interessati.</p>	
1.3.2 Diritto a un ricorso giurisdizionale, diritto di ottenere riparazione e diritto al risarcimento per gli interessati	Sì	NO	Articolo 47, paragrafo 2, lettera e), e articoli da 77 a 82 del RGPD	Le BCR-C conferiscono espressamente agli interessati il diritto a un ricorso giurisdizionale e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento in caso di violazione di uno degli elementi azionabili delle BCR-C, come elencato nella sezione 1.3.1. I membri delle BCR accettano che gli interessati possano essere rappresentati da un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro alle condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del RGPD (cfr. articoli da 77 a 82 del RGPD).	

				<p>I membri delle BCR dovrebbero assicurarsi che tutti questi diritti siano coperti dalla clausola relativa ai terzi beneficiari delle BCR-C, ad esempio facendo riferimento alle clausole, alle sezioni e/o alle parti delle BCR-C in cui tali diritti sono regolamentati, o elencandoli nella suddetta clausola del terzo beneficiario.</p> <p>Le BCR-C devono conferire agli interessati il diritto di proporre reclamo (includendo un riferimento diretto a tale diritto nei documenti BCR-C pertinenti che sono vincolanti e pubblicati):</p> <ul style="list-style-type: none"> - con un'autorità di controllo, in particolare nello Stato membro della residenza abituale, del luogo di lavoro o del luogo della presunta violazione dell'interessato; e - dinanzi all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento o in cui l'interessato ha la residenza abituale. 	
1.4 Uno o più membri delle BCR nel SEE con responsabilità delegata in materia di protezione dei dati si assumono la responsabilità di pagare un risarcimento agli interessati e di porre rimedio alle violazioni delle BCR-C (in	Sì	NO	Articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del RGPD	Le BCR-C devono contenere l'obbligo che, in qualsiasi momento, un membro delle BCR nel SEE si assuma la responsabilità e si impegni a intraprendere le azioni necessarie per porre rimedio agli atti di altri membri delle BCR al di fuori del SEE e a pagare un risarcimento per qualsiasi danno materiale o non materiale derivante dalla violazione delle BCR-C da parte di tali membri delle BCR («regime di responsabilità generale centralizzato»).	

<p>seguito denominati «membri responsabili delle BCR»)</p>				<p>Le autorità di controllo possono altresì, caso per caso, accettare soluzioni qualora la responsabilità generale incombano a più membri delle BCR stabiliti nel SEE e il richiedente fornisca garanzie sufficienti e adeguate. Qualora venga utilizzato un meccanismo alternativo al regime di responsabilità generale centralizzato, il richiedente dovrebbe dimostrare che gli interessati saranno informati in modo trasparente, assistiti nell'esercizio dei loro diritti e non saranno in alcun modo svantaggiati o indebitamente ostacolati dall'uso di tale meccanismo alternativo.</p> <p>Le BCR-C dovrebbero anche indicare che, se un membro delle BCR al di fuori del SEE viola le BCR-C, gli organi giurisdizionali o altre autorità giudiziarie nel SEE saranno competenti e gli interessati avranno i diritti e i ricorsi contro il membro responsabile delle BCR come se la violazione fosse stata causata da quest'ultimo nello Stato membro in cui ha sede, invece che dal membro delle BCR al di fuori del SEE.</p>	
<p>1.5 I membri responsabili delle BCR dispongono di attività sufficienti</p>	<p>NO</p>	<p>Sì</p>	<p>Articolo 70, paragrafo 1, lettera i), del RGPD</p>	<p>Il modulo di domanda dovrebbe contenere la conferma che i membri responsabili delle BCR dispongono di un patrimonio sufficiente o hanno adottato disposizioni adeguate per potersi permettere di pagare un risarcimento dei danni derivanti da una violazione delle BCR-C.</p> <p>Tale conferma dovrebbe essere rinnovata in occasione di ogni aggiornamento annuale (cfr. sezione 8.1).</p>	

1.6 L'onere della prova incombe ai membri responsabili delle BCR.	Sì	NO	Articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del RGPD	Le BCR-C devono contenere l'impegno secondo cui, qualora gli interessati possano dimostrare di aver subito un danno e stabilire fatti che dimostrino che è probabile che il danno si sia verificato a causa della violazione delle BCR-C, spetterà al membro responsabile delle BCR dimostrare che il membro delle BCR al di fuori del SEE non era responsabile della violazione delle BCR-C che ha dato origine a tali danni, o che tale violazione non ha avuto luogo.	
1.7 Facile accesso alle BCR-C per gli interessati	Sì	NO	Articolo 47, paragrafo 2, lettera g), del RGPD	<p>Le BCR-C devono contenere l'impegno a fornire a tutti gli interessati informazioni sui loro diritti di terzi beneficiari, per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali, e sui mezzi per esercitare tali diritti.</p> <p>Inoltre, le BCR-C devono contenere l'impegno a fornire agli interessati almeno la descrizione dell'ambito di applicazione delle BCR-C (cfr. sezione 2), la clausola relativa alla responsabilità del gruppo (cfr. sezione 1.4), le clausole relative ai principi di protezione dei dati (cfr. sezione 5.1.1), alla liceità del trattamento (cfr. sezione 5.1.2), alle notifiche delle violazioni della sicurezza e dei dati personali (cfr. sezione 5.1.3), alle limitazioni ai trasferimenti successivi (cfr. sezione 5.1.4) e alle clausole relative ai diritti degli interessati (cfr. sezione 5.2). Tali informazioni dovrebbero essere aggiornate e presentate agli interessati in modo chiaro, intelligibile e trasparente⁽¹⁸⁾. Tali informazioni</p>	

⁽¹⁸⁾ Cfr. Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679, WP260rev.01, approvate dal comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018.

			<p>dovrebbero essere fornite integralmente; pertanto, una loro sintesi non sarà sufficiente.</p> <p>Inoltre, le BCR-C devono illustrare il modo in cui tali informazioni saranno fornite. Ad esempio, le BCR-C possono indicare che almeno le parti delle BCR-C delle quali gli interessati devono essere obbligatoriamente informati (come descritto nei paragrafi precedenti) saranno pubblicate su internet o sull'intranet (quando gli interessati sono solo il personale del gruppo che ha accesso all'intranet).</p> <p>Nel caso in cui il gruppo preveda di non pubblicare integralmente le BCR-C, ma solo alcune parti o una versione specifica volta a informare gli interessati, il gruppo dovrebbe fornire espressamente nelle BCR-C l'elenco degli elementi che includerà in tale versione pubblica.</p> <p>In una situazione di questo tipo, la descrizione dell'ambito di applicazione materiale delle BCR-C ⁽¹⁹⁾ dovrebbe sempre far parte delle informazioni sulle BCR-C disponibili al pubblico. L'elenco delle definizioni (cfr. sezione 9.1) e, se del caso, delle abbreviazioni utilizzate nelle BCR-C dovrebbe in ogni caso figurare nelle parti delle BCR-C pubblicate. Le BCR-C dovrebbero contenere un impegno esplicito in tal senso.</p> <p>Le BCR-C devono utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, in modo che i dipendenti e qualsiasi altra persona incaricata di applicare le BCR-C possano comprenderle in misura sufficiente. Lo stesso vale</p>	
--	--	--	---	--

⁽¹⁹⁾ Cfr. sezione 2.1.

				per tutte le parti/versioni delle BCR-C che saranno pubblicate allo scopo di fornire agli interessati l'accesso alle BCR-C.	
2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE BCR					
2.1 Descrizione dell'ambito di applicazione materiale delle BCR-C	Sì	Sì	Articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del RGPD	<p>Per essere trasparenti in merito all'ambito di applicazione delle BCR-C, queste ultime devono specificare il loro ambito di applicazione materiale e quindi contenere una descrizione dei trasferimenti.</p> <p>Le BCR-C devono, in particolare, specificare per trasferimento o insieme di trasferimenti ⁽²⁰⁾ (ad esempio, per mezzo di una tabella):</p> <ul style="list-style-type: none"> - le categorie di dati personali; - il tipo di trattamento e le relative finalità; - le categorie di interessati (ad esempio, dati relativi a dipendenti, clienti, fornitori e altri terzi nell'ambito delle rispettive attività commerciali regolari del gruppo); e - il paese terzo o i paesi terzi. <p>Per quanto riguarda gli interessati, le BCR-C si applicheranno a tutti gli interessati i cui dati personali sono trasferiti nell'ambito di applicazione delle BCR-C da un'entità che rientra nell'ambito di</p>	

⁽²⁰⁾ Le informazioni sui trasferimenti devono essere esaustive, nel senso che ogni trasferimento o insieme di trasferimenti deve essere descritto. Ciò non significa che le informazioni debbano essere fornite con un elevato grado di specificità o granularità. Qualora la descrizione fornita dal richiedente sia troppo ampia, generale o vaga, il richiedente dovrebbe essere in grado di spiegare il motivo per cui non è in condizione di fornire informazioni più dettagliate. Se e nella misura in cui uno degli elementi forniti nella descrizione dei trasferimenti dovesse cambiare in futuro, si applica il processo di aggiornamento delle BCR-C, ossia le informazioni sulle modifiche delle BCR-C devono essere fornite nell'aggiornamento annuale delle BCR-C notificato all'ACC BCR (cfr. sezione 8.1).

				applicazione del capo V del RGPD. Pertanto, l'ambito di applicazione delle BCR-C può, in particolare, non essere limitato a «cittadini del SEE o residenti del SEE».	
2.2 Elenco dei membri delle BCR e descrizione dell'ambito geografico delle BCR-C	Sì	Sì	Articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del RGPD	<p>Le BCR-C specificano la struttura e i dati di contatto del gruppo e di ciascuno dei suoi membri delle BCR (i dati di contatto dei membri delle BCR come l'indirizzo e il numero di registrazione della società, se disponibili, dovrebbero essere inseriti nell'elenco dei membri delle BCR che fa parte delle BCR-C, ad esempio in un allegato che deve essere pubblicato insieme alle BCR-C).</p> <p>Le BCR-C dovrebbero indicare che esse si applicano almeno a tutti i dati personali trasferiti ai membri delle BCR al di fuori del SEE e ai trasferimenti successivi verso altri membri delle BCR al di fuori del SEE.</p>	
3 - EFFICACIA					
3.1 Programma di formazione adeguato	Sì	Sì	Articolo 47, paragrafo 2, lettera n), del RGPD	<p>Le BCR-C devono indicare che una formazione adeguata e aggiornata sulle BCR-C è fornita al personale che ha un accesso permanente o regolare ai dati personali, che è coinvolto nella raccolta di dati o nello sviluppo di strumenti utilizzati per il trattamento dei dati personali.</p> <p>Il programma di formazione, compresi i materiali, deve essere sviluppato in modo sufficientemente elaborato prima che le BCR-C siano approvate. A questo proposito, è opportuno ricordare che non è possibile effettuare alcun trasferimento previsto dalle BCR-C a un membro delle BCR, a meno che</p>	

				<p>quest'ultimo non sia effettivamente vincolato dalle BCR-C e possa garantirne il rispetto (cfr. sezione 7.1), ciò implica che un'adeguata formazione in materia di BCR-C possa essere effettivamente impartita ai dipendenti del membro in questione.</p> <p>Gli intervalli di formazione dovrebbero essere specificati nelle BCR-C.</p> <p>La formazione dovrebbe riguardare, tra l'altro, le procedure di gestione delle richieste di accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche.</p> <p>Le autorità di controllo che valutano le BCR-C possono chiedere esempi e spiegazioni del programma di formazione durante la procedura di domanda.</p>	
3.2 Processo di gestione dei reclami per le BCR-C	Sì	NO	<p>Articolo 47, paragrafo 2, lettera i) e articolo 12, paragrafo 3, del RGPD</p>	<p>Un processo interno di gestione dei reclami deve essere istituito nelle BCR-C per garantire che qualsiasi interessato possa esercitare i propri diritti e presentare reclami nei confronti di qualsiasi membro delle BCR.</p> <p>Le BCR-C (o, a seconda dei casi, le parti delle BCR-C che saranno pubblicate all'attenzione degli interessati, cfr. sezione 1.7) includeranno il punto o i punti di contatto dove gli interessati possono presentare eventuali reclami relativi al trattamento dei loro dati personali coperti dalle BCR-C. Un unico punto di contatto o più punti di contatto sono possibili. A tale riguardo, è necessario fornire un indirizzo fisico. Inoltre, possono essere fornite ulteriori opzioni di contatto, ad esempio moduli</p>	

			<p>web, un indirizzo di posta elettronica generico e/o un numero di telefono.</p> <p>Gli interessati sono incoraggiati a utilizzare i punti di contatto indicati, ma ciò non è obbligatorio.</p> <p>Le BCR-C devono contenere l'obbligo per il titolare del trattamento di fornire al reclamante informazioni sulle azioni intraprese, senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro un mese, da un dipartimento chiaramente identificato o da una persona con un adeguato livello di indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Tenendo conto della complessità e del numero delle richieste, tale periodo di un mese può essere prorogato al massimo di altri due mesi, nel qual caso il reclamante dovrebbe essere informato di conseguenza.</p> <p>Le BCR-C (o, a seconda del caso, le parti delle BCR-C che saranno pubblicate all'attenzione degli interessati, cfr. sezione 1.7) dovrebbero includere informazioni sulle fasi pratiche della procedura di reclamo, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dove presentare il reclamo (punto/i di contatto; cfr. sopra); - in quale forma; - conseguenze dei ritardi nella risposta al reclamo; - conseguenze in caso di rigetto del reclamo; - conseguenze nel caso in cui il reclamo sia considerato giustificato; 	
--	--	--	---	--

				<p>- conseguenze se l'interessato non è soddisfatto dalla risposta, cioè il diritto di presentare un reclamo dinanzi all'organo giurisdizionale competente e un reclamo dinanzi a un'autorità di controllo (cfr. sezione 1.3.2), pur chiarendo che tale diritto non dipende dal fatto che l'interessato abbia precedentemente utilizzato il processo di gestione dei reclami.</p>	
3.3 Programma di attività di revisione per le BCR-C	Sì	NO	<p>Articolo 47, paragrafo 2, lettere j) e l), e articolo 38, paragrafo 3, del RGPD</p>	<p>Le BCR-C devono imporre al gruppo l'obbligo di effettuare regolarmente attività di revisione sulla protezione dei dati (da parte di revisori interni e/o esterni accreditati) e, se vi sono indicazioni di inosservanza, di garantire la verifica del rispetto delle BCR-C.</p> <p>La frequenza delle attività di revisione prevista dovrebbe essere specificata nelle BCR-C. Tale frequenza deve essere determinata in base al rischio/ai rischi che le attività di trattamento coperte dalle BCR-C presentano per i diritti e le libertà degli interessati.</p> <p>Oltre alle attività di revisione periodiche, attività di revisione specifiche (attività di revisione ad hoc) possono essere richieste dal responsabile o dalla funzione della protezione della vita privata (cfr. sezione 3.4), o da qualsiasi altra funzione competente in seno all'organizzazione.</p> <p>Se le attività di revisione saranno svolte da revisori esterni, le BCR-C dovrebbero precisare le condizioni in base alle quali tali revisori possono essere incaricati.</p>	

			<p>Le BCR-C dovrebbero indicare quale entità (dipartimento all'interno del gruppo) decide il piano/programma di attività di revisione e quale entità condurrà l'attività di revisione. I responsabili della protezione dei dati non dovrebbero essere incaricati di verificare il rispetto delle BCR-C, qualora tale situazione possa comportare un conflitto di interessi. Tra le funzioni che possono eventualmente essere incaricate di decidere in merito al piano/programma di attività di revisione e/o di condurre attività di revisione figurano, ad esempio, i servizi incaricati della revisione, ma possono essere ammesse anche altre soluzioni appropriate, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle persone incaricate sia garantita l'indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni relative a tali revisioni; e - le BCR-C includano un impegno esplicito al riguardo. <p>Le BCR-C dovrebbero indicare che il programma di attività di revisione copre tutti gli aspetti delle BCR-C (ad esempio, applicazioni, sistemi informatici, banche dati che trattano dati personali o trasferimenti successivi, decisioni adottate in merito ai requisiti obbligatori ai sensi delle legislazioni nazionali confliggenti con le BCR-C, revisione dei termini contrattuali utilizzati per i trasferimenti fuori dal gruppo a titolari o responsabili del trattamento dei dati, azioni correttive ecc.), compresi i metodi e i piani di azione che garantiscono che le azioni correttive siano state attuate.</p>	
--	--	--	---	--

				<p>Non è obbligatorio monitorare tutti gli aspetti delle BCR-C ogni volta che un membro delle BCR è oggetto di attività di revisione, purché tutti gli aspetti delle BCR-C siano monitorati a intervalli regolari appropriati per quel membro delle BCR.</p> <p>Inoltre, le BCR-C dovrebbero indicare che i risultati saranno comunicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al responsabile o alla funzione della protezione della vita privata (cfr. sezione 3.4); - al consiglio di amministrazione del membro responsabile delle BCR; e - se del caso, anche al consiglio di amministrazione della impresa madre capogruppo. <p>Le BCR-C devono indicare che le autorità di controllo competenti possono avere accesso ai risultati dell'attività di revisione su richiesta.</p> <p>Poiché le autorità di controllo sono già vincolate da un obbligo di riservatezza nel corso dell'esercizio delle loro funzioni pubbliche (cfr. in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, del RGPD), le BCR-C non dovrebbero contenere una formulazione volta a limitare l'obbligo di tutti i membri delle BCR di comunicare i risultati della/delle attività di revisione alle autorità di controllo per motivi di riservatezza, legati ad esempio alla protezione dei segreti aziendali.</p>	
3.4 Creazione di una rete di responsabili della protezione	Sì	NO	Articolo 47, paragrafo 2, lettera h) e	Le BCR-C devono contenere l'impegno a designare un responsabile della protezione dei dati, ove richiesto ai sensi dell'articolo 37 del RGPD, o	

<p>dei dati (RPD) o di personale adeguato per il monitoraggio del rispetto delle BCR-C</p>			<p>articolo 38, paragrafo 3, del RGPD</p>	<p>qualsiasi altra persona o entità (come il responsabile della protezione della vita privata) responsabile di monitorare il rispetto delle BCR-C, che goda del sostegno da parte del vertice gerarchico per l'adempimento di tale compito.</p> <p>Il responsabile della protezione dei dati o gli altri professionisti della protezione della vita privata possono essere assistiti da una squadra, da una rete di RPD locali o da contatti locali, a seconda dei casi (in seguito denominati: «responsabile o funzione della protezione della vita privata»).</p> <p>Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico. Inoltre, l'RPD può informare il vertice gerarchico in caso di domande o problemi sorti durante l'esercizio delle sue funzioni.</p> <p>Le BCR-C dovrebbero includere una breve descrizione della struttura interna, del ruolo, della posizione e dei compiti dell'RPD o di una funzione analoga, nonché della rete creata per garantire il rispetto delle BCR-C. Ad esempio, l'RPD o il responsabile della protezione della vita privata informa e consiglia il vertice gerarchico, si occupa delle indagini delle autorità di controllo competenti, controlla e riferisce annualmente sul rispetto delle norme a livello globale, e gli RPD locali o i contatti locali possono essere responsabili della gestione dei reclami locali degli interessati, della segnalazione all'RPD di importanti problemi in materia di protezione della vita privata, del controllo della formazione e del rispetto delle norme a livello locale.</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>L'RPD non dovrebbe essere investito di compiti che potrebbero comportare un conflitto di interessi. Il responsabile della protezione dei dati non dovrebbe essere incaricato di effettuare valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, né di svolgere attività di revisione delle BCR-C qualora tali situazioni possano dar luogo a un conflitto di interessi. Tuttavia, l'RPD può svolgere un ruolo molto importante e utile nell'assistere i membri delle BCR e per tali compiti dovrebbe essere richiesta la sua consulenza.</p> <p>Le BCR-C dovrebbero specificare che l'RPD o altri professionisti della protezione della vita privata possono essere contattati direttamente. Le BCR-C dovrebbero includere l'impegno a pubblicare i propri dati di contatto.</p>	
4 - OBBLIGO DI COOPERAZIONE					
4.1 Obbligo di cooperazione con le autorità di controllo competenti	Sì	NO	<p>Articolo 47, paragrafo 2, lettera l), del RGPD e articolo 31 del RGPD</p>	<p>Le BCR-C dovrebbero comprendere un obbligo chiaro per tutti i membri delle BCR:</p> <p>collaborare, accettare di essere sottoposti ad attività di revisione e a ispezioni, anche, se necessario, in loco, da parte delle autorità di controllo competenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tenere conto dei loro pareri e - attenersi alle decisioni di tali autorità di controllo <p>su qualsiasi questione relativa alle BCR-C.</p> <p>Le BCR-C comprendono l'obbligo di fornire alle autorità di controllo competenti, su richiesta, tutte</p>	

			<p>le informazioni sulle operazioni di trattamento di cui alle BCR-C.</p> <p>Poiché le autorità di controllo sono già vincolate da un obbligo di riservatezza nel corso dell'esercizio delle loro funzioni pubbliche (cfr. in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, del RGPD), le BCR-C non possono contenere una formulazione volta a limitare l'obbligo di tutti i membri delle BCR di cooperare con le autorità di controllo competenti, di tenere conto dei loro pareri, di attenersi alle loro decisioni o di accettare di essere sottoposti ad attività di revisione e a ispezioni da parte di tali autorità, anche, se necessario, in loco, o di accettare le loro attività di revisione per motivi di riservatezza, legati ad esempio alla protezione dei segreti aziendali.</p> <p>Le BCR-C non possono limitare l'obbligo di cooperare con le autorità di controllo competenti né limitarne i poteri, in particolare in relazione alle modalità pratiche delle attività di revisione condotte da tali autorità di controllo (ad esempio, non limitate agli orari lavorativi).</p> <p>Le BCR-C devono includere un impegno in base al quale qualsiasi controversia relativa all'esercizio, da parte delle autorità di controllo competenti, del controllo del rispetto delle BCR-C sarà risolta dagli organi giurisdizionali dello Stato membro di tale autorità di controllo, conformemente al diritto procedurale di tale Stato membro. I membri delle BCR accettano di sottoporsi alla giurisdizione di tali autorità giurisdizionali.</p>	
--	--	--	--	--

5 - GARANZIE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

5.1.1 Descrizione dei principi di protezione dei dati	Sì	NO	<p>Articolo 47, paragrafo 2, lettera d), del RGPD e articolo 5 del RGPD</p>	<p>Le BCR-C dovrebbero includere e descrivere esplicitamente i seguenti principi che devono essere rispettati dai membri delle BCR.</p> <p>Le BCR-C devono stabilire tali principi in modo sufficientemente elaborato e in linea con il contenuto dei principi previsti dalle disposizioni del RGPD.</p> <p>Le BCR-C non dovrebbero includere limitazioni generali all'applicazione di questi principi (ad esempio, elenchi predefiniti di interessi prevalenti), che possono essere applicate solo caso per caso e, se del caso, in conformità con i requisiti di trasparenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Trasparenza, correttezza e liceità (cfr. sezione 5.1.2) per il trattamento dei dati personali, delle categorie particolari di dati e dei dati relativi a condanne penali e reati [cfr. articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e articoli 6, 9 e 10 del RGPD]; ii. Limitazione della finalità [cfr. articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del RGPD]; iii. Minimizzazione ed esattezza dei dati [cfr. articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d), del RGPD]; iv. Limitazione del periodo di conservazione [cfr. articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del RGPD]; 	
---	----	----	---	--	--

				<p>v. Sicurezza [integrità e riservatezza, cfr. sezione 5.1.3 e articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del RGPD]; e</p> <p>vi. Trasferimenti successivi (cfr. sezione 5.1.4 e capo V del RGPD).</p>	
5.1.2 Liceità del trattamento	Sì	NO	<p>Articolo 47, paragrafo 2, lettera d), articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e articoli 6 e 9 del RGPD</p>	<p>Le BCR-C dovrebbero contenere un elenco esaustivo di tutte le basi giuridiche per il trattamento che i membri delle BCR intendono prendere in considerazione. Possono essere utilizzate solo le basi giuridiche di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del RGPD, o altre basi giuridiche previste dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come consentito dal RGPD ⁽²¹⁾.</p> <p>Inoltre, le categorie particolari di dati personali possono essere trattate solo se si applicano esenzioni come quelle previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del RGPD. Le BCR-C dovrebbero contenere un elenco esaustivo di tutte queste esenzioni.</p> <p>Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati è vietato, a meno che non si applichino le stesse esenzioni previste dall'articolo 10 del RGPD.</p>	
5.1.3 Notifiche delle violazioni della sicurezza e dei dati personali	Sì	NO	<p>Articolo 47, paragrafo 2, lettera d), e articoli da 32 a 34 del RGPD</p>	<p>Le BCR-C dovrebbero includere un impegno ad attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio o ai rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche [cfr. articolo 5, lettera f), e articolo 32 del</p>	

⁽²¹⁾ Per quanto riguarda eventuali conflitti con obblighi giuridici dei paesi terzi, cfr. sezione 5.4.1.

				<p>RGPD]. Non è obbligatorio copiare e incollare la formulazione di tali disposizioni del RGPD. Tuttavia, le BCR-C devono creare tali obblighi in modo sufficientemente elaborato e in linea con il contenuto di dette disposizioni.</p> <p>Le BCR-C dovrebbero includere l'obbligo di notifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - senza ingiustificato ritardo, in merito a qualsiasi violazione dei dati personali del membro responsabile delle BCR e del responsabile o della funzione della protezione della vita privata pertinenti, nonché del membro delle BCR che agisce in qualità di titolare del trattamento quando un membro delle BCR che agisce in qualità di responsabile del trattamento viene a conoscenza di una violazione dei dati; - all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui è venuta a conoscenza di una violazione dei dati personali, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche; - senza ingiustificato ritardo agli interessati, qualora la violazione dei dati personali possa comportare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà, in linea con i requisiti dell'articolo 34 del RGPD. 	
--	--	--	--	---	--

				Inoltre, qualsiasi violazione dei dati personali dovrebbe essere documentata (compresi i fatti relativi alla violazione dei dati personali, i suoi effetti e l'azione correttiva intrapresa) e la documentazione dovrebbe essere messa a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta (cfr. articoli 33 e 34 del RGPD).	
5.1.4 Limitazioni ai trasferimenti successivi	Sì	NO	Articolo 47, paragrafo 2, lettera d), del RGPD e articolo 44 del RGPD	Le BCR-C dovrebbero contenere l'impegno secondo cui i dati personali trasferiti ai sensi delle BCR possono essere successivamente trasferiti al di fuori del SEE a responsabili e a titolari del trattamento che non sono vincolati dalle BCR-C ⁽²²⁾ solo qualora siano applicate le condizioni per i trasferimenti di cui agli articoli da 44 a 46 del RGPD, al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal RGPD non sia pregiudicato. In assenza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, le BCR-C possono includere una disposizione secondo cui i trasferimenti successivi possono avere luogo in via eccezionale qualora si applichi una deroga in linea con l'articolo 49 del RGPD.	
5.2 Diritti degli interessati	Sì	NO	Articolo 47, paragrafo 2, lettera e), articoli da 12 a 19 e da 21 a 22, del RGPD	Le BCR-C dovrebbero fornire agli interessati i diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica in merito alla rettifica o cancellazione o limitazione, opposizione al trattamento, diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, così come	

⁽²²⁾ Per i trasferimenti successivi verso altri membri delle BCR al di fuori del SEE, cfr. sezione 2.2.

				<p>tali diritti sono previsti dagli articoli da 12 a 19 e dagli articoli 21 e 22 del RGPD.</p> <p>Non è obbligatorio copiare e incollare la formulazione delle suddette disposizioni del RGPD. Tuttavia, le BCR-C devono creare tali diritti in modo sufficientemente elaborato e in linea con il contenuto di dette disposizioni.</p>	
5.3 Responsabilizzazione e altri strumenti	Sì	NO	<p>Articolo 47, paragrafo 2, lettera d), e articoli 30, 35 e 36 del RGPD</p>	<p>Ciascun membro delle BCR che agisce in qualità di titolare del trattamento è competente per il rispetto delle BCR-C e in grado di provarlo (cfr. articolo 5, paragrafo 2, e articolo 24 del RGPD).</p> <p>Le BCR-C devono contenere l'impegno a stipulare contratti con tutti i responsabili interni ed esterni del trattamento e devono specificare il contenuto di tali contratti, come stabilito dall'articolo 28, paragrafo 3, del RGPD, compreso l'obbligo di seguire le istruzioni del responsabile del trattamento e di attuare misure tecniche e organizzative adeguate.</p> <p>Le BCR-C dovrebbero contenere un impegno in base al quale, al fine di dimostrare il rispetto, i membri delle BCR devono tenere un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte sui dati personali trasferiti ai sensi di dette BCR-C. Le BCR-C devono specificare il contenuto del registro, in linea con quanto richiesto dall'articolo 30, paragrafo 1 (per i titolari), e dall'articolo 30, paragrafo 2 (per i responsabili del trattamento). Tale registro dovrebbe essere tenuto per iscritto, anche in formato elettronico, e messo a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.</p>	

				<p>Le BCR-C dovrebbero contenere l'impegno a effettuare valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati per le operazioni di trattamento dei dati personali trasferiti ai sensi delle BCR-C che possono comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (cfr. articolo 35 del RGPD).</p> <p>Qualora una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio, il membro delle BCR che agisce in qualità di titolare del trattamento dovrebbe, prima di procedere al trattamento, consultare l'autorità di controllo competente (cfr. articolo 36 del RGPD).</p> <p>Le BCR-C dovrebbero prevedere l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, destinate ad attuare i principi di protezione dei dati e a facilitare il rispetto, nella pratica, dei requisiti stabiliti dalle BCR-C (protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita – cfr. articolo 25 del RGPD).</p>	
5.4.1 Legislazione e prassi locali che incidono sul rispetto delle BCR-C ⁽²³⁾	Sì	NO	Articolo 47, paragrafo 2, lettera m), del RGPD	Le BCR-C contengono un chiaro impegno in base al quale i membri delle BCR utilizzeranno le BCR-C come strumento per i trasferimenti solo se avranno valutato che la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte del membro delle BCR che agisce in qualità di importatore di dati, compresi gli obblighi	

⁽²³⁾ Per ulteriori dettagli, cfr. Raccomandazioni 01/2020 dell'EDPB relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE, disponibili all'indirizzo https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en.

				<p>di divulgazione dei dati personali o le misure che autorizzano l'accesso da parte delle autorità pubbliche, non gli impediscono di adempiere agli obblighi previsti dalle presenti BCR-C.</p> <p>Le BCR-C dovrebbero inoltre specificare che ciò si basa sul presupposto che la legislazione e le prassi che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica⁽²⁴⁾ per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del RGPD non sono in contraddizione con le BCR-C.</p> <p>Le BCR-C dovrebbero inoltre contenere un impegno in base al quale, nella valutazione della legislazione e delle prassi del paese terzo che possono incidere sul rispetto degli impegni contenuti nelle BCR-C, i membri delle BCR abbiano tenuto debitamente conto, in particolare, dei seguenti elementi.</p> <p>i. Le circostanze specifiche dei trasferimenti o dell'insieme di trasferimenti e di qualsiasi trasferimento successivo previsto all'interno dello stesso paese terzo o verso un altro paese terzo, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le finalità per le quali i dati vengono trasferiti ed elaborati (ad esempio marketing, risorse umane, conservazione, supporto informatico, sperimentazioni cliniche); 	
--	--	--	--	--	--

⁽²⁴⁾ Cfr. Raccomandazioni 2/2020 dell'EDPB relative alle garanzie essenziali europee per le misure di sorveglianza.

				<ul style="list-style-type: none"> - i tipi di entità coinvolte nel trattamento (l'importatore di dati e ogni altro destinatario di un eventuale trasferimento successivo); - il settore economico in cui ha luogo il trasferimento o l'insieme di trasferimenti; - le categorie e il formato dei dati personali trasferiti; - l'ubicazione del trattamento, anche della conservazione; e - i canali di trasmissione utilizzati. <p>ii. La legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione pertinenti alla luce delle circostanze del trasferimento ⁽²⁵⁾, comprese quelle che richiedono la comunicazione di dati alle autorità pubbliche o che autorizzano l'accesso da parte di tali autorità e quelle che prevedono l'accesso a tali dati durante il transito tra il paese dell'esportatore di dati e il paese dell'importatore di dati, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili ⁽²⁶⁾.</p>	
--	--	--	--	---	--

⁽²⁵⁾ Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto della legislazione e delle prassi dei paesi terzi, cfr. Raccomandazioni 01/2020 dell'EDPB relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE.

⁽²⁶⁾ Per quanto riguarda l'impatto della legislazione e delle prassi sul rispetto delle BCR, possono essere presi in considerazione diversi elementi nell'ambito di una valutazione globale. Tali elementi possono includere un'esperienza pratica pertinente e documentata in casi precedenti di richieste di comunicazione da parte di autorità pubbliche, o l'assenza di tali richieste, per un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo. Si tratta in particolare di registri interni o altra documentazione, elaborati su base continuativa conformemente alla dovuta diligenza e certificati a livello di alta dirigenza, sempre che tali informazioni possano essere lecitamente condivise con terzi. Qualora per concludere che all'importatore non sarà impedito di rispettare le BCR si faccia affidamento su questa esperienza pratica, essa deve essere sostenuta da altri elementi

			<p>iii. Qualunque garanzia contrattuale, tecnica o organizzativa pertinente predisposta per integrare le garanzie di cui alle BCR-C, comprese le misure applicate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel paese di destinazione.</p> <p>Le BCR-C dovrebbero inoltre contenere un impegno a garantire che, qualora siano messe in atto ulteriori garanzie oltre a quelle previste ai sensi delle BCR-C, i membri responsabili delle BCR e il responsabile o la funzione per la protezione della vita privata siano informati e coinvolti in tale valutazione.</p> <p>Le BCR-C dovrebbero contenere anche l'obbligo per i membri delle BCR di documentare adeguatamente tale valutazione nonché le misure supplementari selezionate e attuate. Su richiesta, dovrebbero mettere tale documentazione a disposizione delle autorità di controllo competenti.</p> <p>Le BCR-C dovrebbero obbligare tutti i membri della BCR che agiscono in qualità di importatori di dati a notificare tempestivamente all'esportatore di dati se, nell'utilizzo di tali BCR-C come strumento per i trasferimenti e per tutta la durata dell'adesione alle BCR, hanno motivo di ritenere di essere o essere stati soggetti a disposizioni legislative o prassi che impedirebbero loro di adempiere ai propri obblighi ai sensi delle BCR-C, anche a seguito di un</p>	
--	--	--	---	--

pertinenti e oggettivi, e spetta ai membri delle BCR valutare attentamente se tali elementi, congiuntamente, abbiano un peso sufficiente in termini di affidabilità e rappresentatività per sostenere tale conclusione. In particolare, i membri delle BCR devono considerare se la loro esperienza pratica è corroborata e non contraddetta da informazioni disponibili al pubblico, o altrimenti accessibili, e affidabili sull'esistenza o sull'assenza di richieste nello stesso settore e/o sull'applicazione pratica della legislazione, come la giurisprudenza e le relazioni di organi di vigilanza indipendenti.

			<p>cambiamento delle disposizioni legislative nel paese terzo o di una misura (come una richiesta di divulgazione). Tali informazioni dovrebbero essere fornite anche ai membri responsabili delle BCR.</p> <p>Al momento della verifica di tale notifica, il membro delle BCR in qualità di esportatore di dati, insieme ai membri responsabili delle BCR e al responsabile o alla funzione della protezione della vita privata competente, dovrebbe impegnarsi a individuare tempestivamente le misure supplementari (ad esempio misure tecniche o organizzative per garantire sicurezza e riservatezza) che devono essere adottate dal membro delle BCR in qualità di esportatore di dati e/o importatore di dati, al fine di poter adempiere ai propri obblighi ai sensi delle BCR-C. Lo stesso vale se un membro delle BCR in qualità di esportatore di dati ha motivo di ritenere che un membro delle BCR in qualità di importatore di dati non sia più in grado di adempiere ai propri obblighi derivanti dalle presenti BCR-C.</p> <p>Qualora il membro delle BCR che agisce in qualità di esportatore di dati, insieme ai membri responsabili delle BCR e al responsabile o alla funzione della protezione della vita privata competente, valuti che le BCR-C – anche se accompagnate da misure supplementari – non possono essere rispettate per un trasferimento o un insieme di trasferimenti, o su istruzione delle autorità di controllo competenti, si impegna a sospendere il trasferimento o l'insieme di trasferimenti in questione, nonché tutti i trasferimenti per i quali la stessa valutazione e lo stesso ragionamento porterebbero a un risultato</p>	
--	--	--	--	--

			<p>analogo, fino a quando non sarà nuovamente garantito il rispetto o il trasferimento sarà terminato.</p> <p>Le BCR-C dovrebbero contenere l'impegno secondo cui, in seguito a tale sospensione, il membro delle BCR che agisce come esportatore di dati deve porre fine al trasferimento o all'insieme di trasferimenti se le BCR-C non possono essere rispettate e il rispetto delle BCR non viene ripristinato entro un mese dalla sospensione. In questo caso, i dati personali che sono stati trasferiti prima della sospensione e le loro eventuali copie dovrebbero, a scelta del membro delle BCR che agisce come esportatore di dati, essere restituiti a tale membro o distrutti integralmente.</p> <p>Le BCR-C dovrebbero contenere l'impegno secondo cui i membri responsabili delle BCR e il responsabile o la funzione per la protezione della vita privata competente informeranno tutti gli altri membri delle BCR della valutazione effettuata e dei suoi risultati, in modo che le misure supplementari identificate vengano applicate nel caso in cui lo stesso tipo di trasferimenti venga effettuato da qualsiasi altro membro delle BCR o, nel caso in cui non sia possibile mettere in atto misure supplementari efficaci, i trasferimenti in questione vengano sospesi o interrotti.</p> <p>Le BCR-C devono includere l'obbligo per gli esportatori di dati di monitorare, su base continuativa e, se del caso, in collaborazione con gli importatori di dati, gli sviluppi nei paesi terzi verso i quali gli esportatori di dati hanno trasferito dati</p>	
--	--	--	--	--

				<p>personali che potrebbero influire sulla valutazione iniziale del livello di protezione e sulle decisioni prese di conseguenza su tali trasferimenti.</p>	
<p>5.4.2 Obblighi dell'importatore di dati in caso di richieste di accesso da parte delle amministrazioni pubbliche</p>	Sì	NO	<p>Articolo 47, paragrafo 2, lettera m), del RGPD</p>	<p>Fatto salvo l'obbligo del membro delle BCR che agisce come importatore di dati di informare l'esportatore di dati della sua incapacità di rispettare gli impegni contenuti nelle BCR-C (cfr. sezione 5.4.1), le BCR-C dovrebbero includere anche i seguenti impegni.</p> <p>i. Il membro delle BCR che agisce come importatore di dati informerà tempestivamente l'esportatore di dati e, ove possibile, l'interessato (se necessario con l'aiuto dell'esportatore di dati) se:</p> <p>a) riceve una richiesta legalmente vincolante da parte di un'autorità pubblica a norma della legislazione del paese di destinazione, o di un altro paese terzo, per la divulgazione dei dati personali trasferiti ai sensi delle BCR-C; tale notifica includerà informazioni sui dati personali richiesti, sull'autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita;</p> <p>b) viene a conoscenza di un accesso diretto da parte delle autorità pubbliche ai dati personali trasferiti ai sensi delle BCR-C in conformità alla legislazione del paese di destinazione; tale notifica includerà tutte</p>	

				<p>le informazioni a disposizione dell'importatore di dati.</p> <p>ii. In caso di divieto di notifica all'esportatore e/o all'interessato, l'importatore farà del suo meglio per ottenere una deroga a tale divieto, al fine di comunicare quante più informazioni possibili e nel più breve tempo possibile, e documenterà di aver fatto tutto il possibile per poterlo dimostrare su richiesta dell'esportatore.</p> <p>iii. L'importatore di dati fornirà periodicamente al membro delle BCR che funge da esportatore di dati quante più informazioni pertinenti possibili sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, l'autorità o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l'esito di tali contestazioni ecc.) Qualora l'importatore di dati sia o diventi parzialmente o completamente impossibilitato a fornire all'esportatore le informazioni di cui sopra, ne informerà senza ingiustificato ritardo l'esportatore.</p> <p>iv. L'importatore di dati conserverà le informazioni di cui sopra per tutto il tempo in cui i dati personali saranno soggetti alle garanzie previste dalle BCR-C e le metterà a disposizione delle autorità di controllo competenti su richiesta.</p> <p>v. L'importatore riesaminerà la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all'autorità pubblica richiedente, e la contesterà qualora, dopo un'attenta valutazione, concludesse che sussistono fondati motivi per ritenere che la richiesta sia illegale a norma della legislazione del paese di destinazione, degli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale.</p> <p>L'importatore, alle stesse condizioni, si avvarrà delle possibilità di ricorso.</p> <p>Quando contesta una richiesta, l'importatore chiederà l'adozione di provvedimenti provvisori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l'autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunicherà i dati personali richiesti fino a quando non sia tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili.</p> <p>vi. L'importatore documenterà la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione e, nella misura consentita dalla legislazione del paese di destinazione, metterà tale documentazione a disposizione dell'esportatore. Su richiesta, la metterà a disposizione anche dell'autorità di controllo competente.</p> <p>vii. Quando risponderà a una richiesta di comunicazione l'importatore fornirà la quantità minima di informazioni consentite,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.</p> <p>In ogni caso, le BCR-C dovrebbero indicare che i trasferimenti di dati personali da parte di un membro delle BCR a qualsiasi autorità pubblica non possono essere massicci, sproporzionati e indiscriminati in un modo che andrebbe oltre quanto necessario in una società democratica⁽²⁷⁾ (per quanto riguarda le conseguenze di tali casi, cfr. sezione 5.4.1).</p>	
6 - RISOLUZIONE					
6.1 Risoluzione	Sì	NO	<p>Articolo 70, paragrafo 1, lettera i), del RGPD</p>	<p>Le BCR-C dovrebbero specificare che un membro delle BCR che agisce in qualità di importatore di dati, che cessa di essere vincolato dalle BCR-C, può conservare, restituire o cancellare i dati personali ricevuti in virtù delle BCR-C.</p> <p>Se l'esportatore e l'importatore di dati convengono che i dati possono essere conservati dall'importatore di dati, la protezione deve essere mantenuta in conformità del capo V del RGPD.</p>	
7 – INOSSERVANZA					
7.1. Inosservanza	Sì	NO	<p>Articolo 70, paragrafo 1,</p>	<p>Le BCR-C dovrebbero contenere impegni relativi ai seguenti obblighi:</p>	

⁽²⁷⁾ Cfr. Raccomandazioni 2/2020 dell'EDPB relative alle garanzie essenziali europee per le misure di sorveglianza.

			lettera i), del RGPD	<p>i. Non viene effettuato alcun trasferimento a un membro delle BCR a meno che questi sia effettivamente vincolato dalle BCR-C e in grado di garantirne il rispetto.</p> <p>ii. L'importatore di dati dovrebbe informare prontamente l'esportatore di dati qualora, per qualsiasi motivo, non sia in grado di rispettare le BCR-C, comprese le situazioni descritte in modo più approfondito nella sezione 5.4.1.</p> <p>iii. Se l'importatore di dati viola le BCR-C o non è in grado di rispettarle, l'esportatore di dati dovrebbe sospendere il trasferimento.</p> <p>iv. L'importatore di dati dovrebbe, a scelta dell'esportatore di dati, restituire immediatamente o cancellare integralmente i dati personali trasferiti ai sensi delle BCR-C, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esportatore di dati abbia sospeso il trasferimento e il rispetto delle presenti BCR-C non sia ripristinato entro un termine ragionevole, e in ogni caso entro un mese dalla sospensione; oppure - l'importatore di dati violi in modo sostanziale o persistente le BCR-C; o - l'importatore di dati non si conformi a una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o di 	
--	--	--	----------------------	---	--

				<p>un'autorità di controllo competente in merito agli obblighi che gli incombono a norma delle BCR-C.</p> <p>Gli stessi impegni dovrebbero applicarsi a tutte le copie dei dati. L'importatore di dati dovrebbe certificare la cancellazione dei dati all'esportatore di dati.</p> <p>Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore dovrebbe continuare ad assicurare il rispetto delle BCR-C.</p> <p>Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali trasferiti, l'importatore dovrebbe garantire che continuerà ad assicurare il rispetto delle BCR-C e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale.</p> <p>Per i casi in cui le leggi e/o le prassi locali applicabili incidono sul rispetto delle BCR-C, cfr. sezione 5.4.1.</p>	
8 - MECCANISMI PER RIFERIRE E REGISTRARE LE MODIFICHE					
8.1 Processo di aggiornamento delle BCR-C	SI	NO	Articolo 47, paragrafo 2, lettera k), del RGPD	<p>Le BCR-C devono essere aggiornate per riflettere la situazione attuale (ad esempio per tenere conto delle modifiche del contesto normativo, delle presenti raccomandazioni dell'EDPB o delle modifiche apportate all'ambito di applicazione delle BCR-C).</p> <p>Le BCR-C dovrebbero imporre l'obbligo di riferire le modifiche, comprese quelle apportate all'elenco dei</p>	

			<p>membri delle BCR, senza ingiustificato ritardo, a tutti i membri delle BCR.</p> <p>Le BCR-C dovrebbero identificare una persona o un'équipe/un dipartimento che abbia un elenco totalmente aggiornato dei membri delle BCR, tenga un registro di tutti gli aggiornamenti alle BCR-C e fornisca le informazioni necessarie agli interessati e, su richiesta, alle autorità di controllo competenti.</p> <p>Qualora una modifica delle BCR-C possa nuocere al livello di protezione offerto dalle BCR-C o incidere significativamente su di esse (ad esempio modifica del carattere vincolante, modifica dei membri responsabili delle BCR), deve essere comunicata in anticipo alle autorità di controllo, tramite l'ACC BCR, con una breve spiegazione dei motivi dell'aggiornamento. In questo caso, le autorità di controllo valuteranno anche se le modifiche apportate richiedano una nuova approvazione.</p> <p>Una volta all'anno, le autorità di controllo dovrebbero essere informate tramite l'ACC BCR di eventuali modifiche apportate alle BCR-C o all'elenco dei membri delle BCR, con una breve spiegazione dei motivi delle modifiche. Ciò comprende tutte le modifiche apportate al fine di allineare le BCR-C a qualsiasi versione aggiornata delle presenti raccomandazioni dell'EDPB. Le autorità di controllo dovrebbero inoltre essere informate una volta all'anno nei casi in cui non siano state apportate modifiche.</p>	
--	--	--	--	--

				<p>L'aggiornamento o la notifica annuale dovrebbe includere anche il rinnovo della conferma riguardante le attività (cfr. sezione 1.5).</p> <p>Il titolare delle BCR-C ha la responsabilità di mantenerle aggiornate e conformi all'articolo 47 del RGPD e alle presenti raccomandazioni dell'EDPB.</p>	
9 - DEFINIZIONI					
9.1 Elenco di definizioni	Sì	NO	<p>Articolo 70, paragrafo 1, lettera i), del RGPD</p>	<p>Il richiedente dovrebbe includere nelle BCR-C un elenco di definizioni che dovrebbe includere i termini più rilevanti. Nella misura in cui le BCR-C contengono termini definiti nel RGPD, le definizioni fornite non dovrebbero variare rispetto al RGPD. Per una migliore leggibilità, dette definizioni dovrebbero essere replicate nell'elenco.</p> <p>Se vengono utilizzati i termini «esportatore di dati» e «importatore di dati», essi devono essere definiti. Il richiedente può trovare utile aggiungere ulteriori termini e le relative definizioni.</p> <p>Se viene utilizzato il termine «autorità di controllo competente», esso dovrebbe intendersi riferito all'autorità di controllo della protezione dei dati del SEE competente per l'esportatore di dati.</p> <p>Laddove viene utilizzato il termine «legislazione applicabile», occorre chiarire, in ogni caso, se esso si riferisca alla legislazione nazionale/locale di un paese terzo applicabile ai membri delle BCR. In ogni</p>	

				<p>caso, i membri delle BCR devono rispettare i requisiti di cui alle sezioni 5.4.1 e 5.4.2.</p> <p>I riferimenti alle disposizioni del RGPD dovrebbero essere generalmente evitati. Tuttavia, se è necessario fare riferimento a una particolare disposizione del RGPD, questa dovrebbe essere citata per intero nelle BCR-C.</p>	
--	--	--	--	--	--

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Anu Talus)